



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 13 del 17-06-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREA DI DEMANIO MARITTIMO DESTINATA ALLA PRATICA DEL NATURISMO – STAGIONE BALNEARE 2022

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il naturismo è un movimento nato da oltre un secolo per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, che promuove una vita sana in armonia con le leggi della natura e nel rispetto dell'ambiente e del territorio;
- detto movimento professa, tra l'altro, la pratica del nudismo, come condizione necessaria per un'armoniosa espansione delle forze fisiche e psichiche e che, inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti, riveste carattere sociale, è spontaneo ed educativo;
- solo in Europa, si calcolano oltre 17 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed innumerevoli palestre, piscine, saune a loro riservate e che la sua diffusione è divenuta un aspetto della modifica del costume e nella cultura collegandosi all'esigenza di un miglior rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui funzione è attuata con il medesimo rispetto;
- negli ultimi 20 anni, il naturismo si è diffuso anche in Italia, con la nascita di numerose associazioni, che hanno incominciato a frequentare alcune spiagge del litorale laziale, in particolare la spiaggia delle sabbie nere di Santa Severa;

CONSIDERATO CHE:

- la mescolanza tra i nudisti e coloro che non lo sono può essere causa di reciproco imbarazzo, mentre sia gli uni che gli altri hanno diritto che sia tutelata la loro sensibilità;
- per motivi di riservatezza, tutela della privacy e dell'ambiente, si ritiene che la pratica del naturismo debba essere esercitata in spazi dedicati;

VISTO il Regolamento regionale 12 Agosto 2016 n. 19;

VISTA la Ordinanza Sindacale n. 7 del 26 aprile 2018 con la quale si disciplina l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriali;

VISTA la precedente ordinanza Sindacale n. 32 del 08.07.2021: "Individuazione sperimentale spiaggia destinata alla pratica del naturismo – stagione balneare 2021";

VISTO il P.U.A. Comunale, approvato con D.P.G.R. n. 216 del 21/05/2003, la cui revisione è stata trasmessa alla Regione Lazio in data 27/08/2007;

TUTTO CIO' PREMESSO si ravvisa l'opportunità di individuare un tratto di spiaggia libera riservata al turismo naturalista;

INDIVIDUA

un'area, come da planimetria allegata, destinata alla pratica del naturismo, di sviluppo pari a mq 2700 di cui ml 90 localizzata presso l'arenile denominato "sabbie nere";

DISPONE CHE

- L'utilizzo di tale area è consentito dalle ore 9:00 alle ore 20:00 nel periodo intercorrente dalla data odierna fino al 30 Settembre 2022;

La pratica del naturismo è consentita esclusivamente nell'ambito dell'area come sopra individuata;

Gli utilizzatori dovranno inoltre provvedere a tenere pulito lo spazio utilizzato portando via ogni tipologia di rifiuto;

L'accesso all'area suddetta dovrà avvenire utilizzando esclusivamente l'arenile o gli stradelli, vietando conseguentemente a chiunque, al fine di preservare l'ecosistema, il passaggio e l'attraversamento dell'area, al di fuori degli stradelli suddetti;

E' vietato l'attendamento e il campeggio o altre strutture temporanee anche realizzate con legname spiaggiato;

Il Comando di Polizia Locale e tutti gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza sulla esatta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE CHE

Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione;

DICHIARA

Questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, da inoltrarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa; in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato da inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

Santa Marinella, 17-06-2022

IL SINDACO
AVV. PIETRO TIDEI
